SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1998, n. 182.

Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la normativa concernente gli accertamenti sulla produzione lattiera, al fine di consentire il regolare e tempestivo completamento degli stessi, nonché di emanare disposizioni in materia di adeguamento delle imprese alimentari alle prescrizioni igienico-sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora il numero dei ricorsi presentati sia pari o superiore al 20 per cento delle comunicazioni individuali effettuate nella regione o provincia autonoma, al suddetto termine perentorio si aggiungono ulteriori venti giorni. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive.».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, è soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998.».

3. All'articolo 5 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota con effetto per il periodo 1998-1999.».

4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è differita al 30 giugno 1999. L'autorità incaricata del controllo, qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta applicazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze riscontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legislativo.

5. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: «all'articolo 3, commi 2 e 3», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3, commi 2, 3 e 5,».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

BINDI, *Ministro della sanità*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

98G0235

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 1998, n. 183.

Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il capo III del predetto decreto legislativo, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'articolo 17;

Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 3, nella parte in cui prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, per individuare la struttura di gestione cui è affidato il compito di ripartire tra gli enti destinatari dei versamenti unitari le somme a ciascuno di essi spettanti e per determinare le modalità di attribuzione di tali somme;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, di imposta regionale sulle attività produttive e di finanza locale;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, relativo alle agevolazioni per lo sviluppo delle aree depresse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, recante norme sulla regolazione contabile conseguente alla fruizione delle agevolazioni di cui al citato decreto-legge n. 244 del 1995;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 19, commi 21 e 22, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni concernenti, in particolare, le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato;

Visto l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme sulla semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Considerata l'opportunità di provvedere all'emanazione di un unico decreto per dare attuazione al citato articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241;

Sentito il parere espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze in data 4 novembre 1997, dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 23 marzo 1998;

Considerato che le osservazioni della predetta commissione in merito all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, sono state accolte solo relativamente alla menzione del centro informativo del dipartimento delle entrate, mentre si è ritenuto di dover mantenere, sia pur modificata e nonostante le previsioni del successivo articolo 6, la disposizione contenuta nella stessa lettera *f)*, in quanto nell'articolo 1, comma 2, è contenuta un'elencazione sommaria dei compiti della struttura di gestione, più approfonditamente specificati negli articoli seguenti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-2793 del 30 aprile 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Individuazione e compiti della struttura di gestione

1. La struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è individuata nel Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

2. La struttura di gestione provvede, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, a:

a) acquisire i dati analitici contenuti nei modelli di versamento e quelli relativi alle riscossioni inviati quotidianamente dalle banche delegate e dai concessionari;

b) verificare quotidianamente la tempestività e la correttezza dell'operato delle banche delegate e dei concessionari nell'invio dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati dai contribuenti;

c) verificare quotidianamente la tempestività e l'esattezza dei versamenti effettuati nell'apposita contabilità speciale dalle banche delegate e dai concessionari;

d) suddividere quotidianamente le somme accreditate dalle banche delegate e dai concessionari nell'apposita contabilità speciale e disporne il versamento ai singoli enti destinatari, previa regolarizzazione contabile delle compensazioni eseguite dai contribuenti;

e) comunicare quotidianamente a ciascun ente destinatario i dati analitici della sezione dei modelli di versamento di sua competenza e le informazioni utili per effettuare le verifiche contabili necessarie ad individuare gli importi spettanti a tali enti, al lordo delle compensazioni operate all'atto del versamento; i dati della sezione erario del modello di versamento sono comunicati anche all'INPS e quelli della sezione INPS sono comunicati anche al centro informativo del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate;

f) segnalare le violazioni riscontrate ai fini dell'irrogazione delle penalità e delle sanzioni a carico delle banche delegate e dei concessionari, nonché quelle relative ai contribuenti che hanno compensato crediti d'imposta e contributivi per un importo eccedente il limite indicato nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 2.

Comitato di vigilanza

1. La struttura di gestione riferisce, almeno ogni tre mesi, sulla propria attività ad un apposito comitato di vigilanza, al quale partecipano:

a) due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui uno con funzioni di coordinatore;

b) due membri designati dal Ministro delle finanze;

c) due membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) due membri designati dal Ministro delle comunicazioni;

e) tre membri designati dalla conferenza Stato-regioni.

2. Il comitato di vigilanza può chiedere in ogni momento alla struttura di gestione notizie e chiarimenti sull'attività svolta e predispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione di sintesi sull'andamento dell'attività di gestione da inviare ai predetti Ministri ed alla conferenza Stato-regioni.

Art. 3.

Modalità di ripartizione delle somme

1. La struttura di gestione, dopo aver ricevuto i flussi informativi trasmessi dalle banche delegate e dai concessionari ai sensi delle disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ne verifica la rispondenza alle relative specifiche tecniche; verifica inoltre la quadratura contabile dei dati riguardanti le somme versate dai contribuenti con l'importo degli accrediti comunicati dai concessionari e con l'importo, comunicato in via telematica dalla Banca d'Italia in conformità alle specifiche tecniche da approvare con decreto dirigenziale adottato dalle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, bilancio e programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, dei versamenti affluiti nell'apposita contabilità speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione. Qualora da tale verifica emergano errori formali o squadrature contabili, la struttura di gestione comunica in via telematica gli errori riscontrati alla banca delegata o al concessionario della riscossione.

2. La struttura di gestione:

a) determina, con le modalità da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1, e limitatamente ai flussi informativi che hanno superato con esito positivo le verifiche di cui al comma 1, le somme spettanti ai singoli enti destinatari dei versamenti unitari e ripartisce le somme spettanti all'I.N.P.S. per sede autonoma di produzione e quelle relative alla sezione erario dei modelli di versamento spettanti allo Stato ed alla regione siciliana per capitolo ed articolo di bilancio. Le somme relative alla sezione regioni dei modelli vengono ripartite per codice-regione;

b) trasmette quotidianamente alla Banca d'Italia, attraverso la rete nazionale interbancaria, uno o più flussi telematici contenenti le disposizioni per la movimentazione dei fondi, da far pervenire alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata dalla Banca d'Italia, distintamente per ciascuna delle contabilità speciali previste dal regolamento richiamato al comma 1, sulla base delle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1.

3. La sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata nel comma 2, sulla base dei flussi trasmessi dalla struttura di gestione preleva, dopo averne verificata la disponibilità ed aver stampato gli ordini stessi su modelli da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1, i fondi dalle apposite contabilità speciali, riversandoli agli enti destinatari e comunica alla struttura di gestione l'avvenuto trasferimento. Le quietanze di entrata riguardanti le somme da far affluire alle contabilità speciali intestate alle sedi autonome di produzione dell'I.N.P.S. possono essere sostituite da flussi informatici ai sensi dell'articolo 19, commi 21 e 22, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Gli ordini di pagamento di cui al comma 3 recano la firma del direttore centrale per la riscossione del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, riprodotta a stampa, in conformità alla procedura automatica concordata fra le amministrazioni interessate.

5. Qualora le somme da prelevare da ciascuna delle citate contabilità speciali superino le relative disponibilità, la sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata al comma 2 non procede alla ripartizione delle somme e restituisce l'intero flusso informativo alla struttura di gestione comunicando che la ripartizione non è avvenuta; in tal caso, la struttura di gestione, eseguite le necessarie verifiche sui dati, invia entro due giorni una segnalazione telematica alle banche delegate ed ai concessionari, che sono tenuti a fornire, entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della relativa richiesta, tutte le informazioni utili ai fini dell'individuazione delle cause che non hanno consentito la ripartizione dei fondi.

6. La struttura di gestione comunica, giornalmente e in via telematica, al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, per ciascun capitolo ed articolo del bilancio dello Stato, per competenza o residui e distintamente per provincia e per regione, i dati relativi

agli accertamenti lordi desunti dai modelli di versamento, nonché alle riscossioni ed ai versamenti; analoga comunicazione viene effettuata, per le entrate loro spettanti, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Con uguale cadenza temporale la struttura di gestione comunica allo stesso sistema informativo i dati relativi alle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341, distinti per capitolo ed articolo di bilancio sul quale sono state fatte valere; all'importo di eventuali pignoramenti effettuati sulle contabilità speciali; alle somme oggetto di provvedimenti di concessione o revoca di dilazione e di sgravio usufruiti dai concessionari sui versamenti diretti, nonché ai compensi riversati o trattenuti dai medesimi concessionari per le dilazioni concesse o revocate; ai rimborsi d'imposta erogati dagli stessi concessionari ed alle eventuali rettifiche dei rimborsi dovute ad un esito negativo dei rimborsi medesimi; ai compensi trattenuti su tali rimborsi; alle compensazioni effettuate dai contribuenti fra i tributi destinati ad affluire sui singoli capitoli ed articoli di bilancio; agli eventuali saldi negativi delle sezioni INPS e regioni dei modelli di versamento distintamente per regione; ai versamenti eseguiti dalla struttura stessa al bilancio dello Stato per ricondurre al lordo le somme incassate; all'importo globale delle commissioni trattenute dai concessionari e dalle banche delegate, distintamente per provincia; al totale nazionale degli accertamenti lordi, delle riscossioni e dei versamenti; all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini dell'applicazione del presente comma la struttura di gestione opera in conformità alle modalità da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1.

7. La struttura di gestione, nella comunicazione al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato prevista dal comma 6:

a) distingue per capitolo ed articolo di bilancio cui si riferisce il credito d'imposta del contribuente i versamenti effettuati mediante prelevamenti dalla contabilità speciale «fondi di bilancio» occorrenti ad operare le regolazioni conseguenti alle compensazioni interne alla sezione erario dei modelli di versamento e quelle afferenti i rimborsi da conto fiscale;

b) evidenzia l'importo globale dei prelevamenti dalla contabilità speciale «fondi di bilancio» occorrenti per effettuare le regolazioni contabili relative alle commissioni trattenute dai concessionari e dalle banche delegate;

c) per le somme devolute alla regione siciliana, evidenzia, distintamente per capitolo ed articolo, le entrate accertate, per l'effettuazione della regolazione contabile da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. Le comunicazioni effettuate dalla struttura di gestione ai sensi dei commi 6 e 7 potranno essere integrate di ulteriori dati in relazione a specifiche esigenze contabili o gestionali.

9. La struttura di gestione comunica alla Banca d'Italia, per ciascun capitolo ed articolo del bilancio dello Stato, per competenza o residui, distintamente per provincia e regione, i dati relativi ai versamenti eseguiti dalla struttura stessa al bilancio dello Stato.

10. I dati relativi alle avvenute regolazioni contabili connesse ai minori versamenti dovuti all'utilizzazione delle agevolazioni in forma automatica previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono forniti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le modalità indicate dal decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90.

11. Il titolare delle contabilità speciali disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, produce alla ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze i rendiconti delle stesse contabilità speciali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, con le modalità stabilite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 4.

Sanzioni

1. La struttura di gestione, qualora rilevi le violazioni indicate dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le segnala mensilmente ed in via telematica alla competente direzione regionale delle entrate, evidenziando l'importo delle sanzioni e degli eventuali interessi di spettanza di ciascun ente destinatario dei versamenti unitari, calcolati in proporzione agli importi dovuti e non versati. La direzione regionale delle entrate trasmette la segnalazione, sempre in via telematica, agli uffici delle entrate, che contestano le violazioni ed applicano le sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; fino all'attivazione degli uffici delle entrate, la violazione è contestata ed applicata dalla stessa direzione regionale delle entrate.

2. In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, da parte del concessionario, delle somme riscosse direttamente o mediante delega alle banche, l'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate applica le disposizioni contenute nell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3. In caso di ritardato invio dei dati o di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari, l'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono versate dai concessionari all'entrata del bilancio dello Stato o della regione siciliana; gli eventuali interessi sono corrisposti a ciascuno degli enti destinatari.

Art. 5.

Inadempimenti delle banche

1. L'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene segnalato dalla struttura di gestione con le modalità indicate dall'articolo 4, comma 1. L'ufficio delle entrate ovvero la dire-

zione regionale delle entrate provvede al recupero delle penalità e degli interessi dovuti dalle banche delegate notificando, entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione, apposito invito al pagamento; in caso di mancato spontaneo pagamento nei dieci giorni successivi, nei quali la banca ha facoltà di presentare osservazioni, l'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate, qualora non ritenga fondate le eventuali osservazioni della banca, procede alla riscossione coattiva ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le penalità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato o della regione siciliana; gli eventuali interessi sono corrisposti direttamente a ciascuno degli enti destinatari.

Art. 6.

Comunicazioni al centro informativo del Ministero delle finanze

1. La struttura di gestione segnala in via telematica al centro informativo del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della violazione, i nominativi dei soggetti che hanno compensato crediti d'imposta e contributivi per un importo eccedente il limite indicato nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 maggio 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 259

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizionei sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta di seguito il testo del capo III (Disposizioni in materia di riscossione), articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997), come modificato dal decreto legislativo del 23 marzo 1998, n 56, recante «norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

«CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Sezione I

VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE

Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2-*bis*. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 18 *(Termini di versamento)*. — 1. Le somme di cui all'art. 17 devono essere versate entro il giorno 15 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

3. Rimangono invariati i termini di sadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali.

4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

Art. 19 *(Modalità di versamento mediante delega)*. — 1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.

2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.

3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'art. 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.

4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dall'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le dispisizioni del presente decreto.

Art. 20 *(Pagamenti rateali)*. — 1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.

3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'art. 17, comma 1.

4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 15 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.

Art. 21 *(Adempimenti delle banche)*. — 1. Entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi.

2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'art. 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.

Art. 22 *(Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari)*. — 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.

2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.

3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.

4. La compensazione di cui all'art. 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.

Art. 23 *(Pagamento con mezzi diversi dal contante)*. — 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Sezione II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO TRANSITORIO

Art. 24 *(Modalità di versamento)*. — 1. Fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti, rispettivamente, la durata della concessione e le modalità di affidamento del servizio e i requisiti di idoneità, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata.

2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10; le somme di cui all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Sato.

3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.

4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602.

7. Le disposizioni contenute nell'art. 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.

8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.

9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'art. 19, comma 5..

10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del pesente Capo e dell'art. 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22.

Art. 25 *(Decorrenza e garanzie)*. — 1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione:

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;

b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali;

c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.

4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia e prestata ai sensi dell'art. 38-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La garanzia e prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia è stata prestata.

Sezione III

SANZIONI

Art. 26 *(Sanzioni al concessionario)*. — 1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all'art. 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari.

3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.

Sezione IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27 *(Comitato di indirizzo)*. — 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Il comitato è nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; del comitato fa parte il Ministro delle finanze con funzioni di presidente.

3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche al presente decreto legislativo.

Art. 28 *(Versamenti in favore di enti previdenziali)*. — 1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituo nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

2. Con decreto emanato dalle stesse autorità ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 può essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.

Art. 29 *(Copertura finanziaria)*. — 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, il lire 630 miliardi per l'anno 1999 e in lire 1.200 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997.

— Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante: «misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione», è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995.

— Il decreto del Ministro delle finanze del 24 gennaio 1996, n. 90, recante: «regolamento attuativo delle norme sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: «nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1923, n. 275.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante: «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario.

— Si riporta di seguito il testo dei commi 21 e 22 dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante: «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1984, n. 356, suplemento ordinario:

«Al fine di disciplinare la tenuta ed il funzionamento delle contabilità speciali comunque aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, anche in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e alle norme del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilità speciali.

Per le contabilità speciali di cui al precedente comma, la Banca d'Italia trasmette mensilmente alla Corte dei conti, in deroga all'art. 74, delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 610 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, un prospetto, anche su supporto magnetico, contenente l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita. Parimenti, con cadenza mensile, sono trasmesse agli enti titolari di contabilità speciale le rendicontazioni di cui all'art. 604 del regolamento di contabilità generale dello Stato».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, inerente: «regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1994:

«Art. 10 *(Contabilità speciale)*. — 1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entità dei relativi finanziamenti.

2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilità speciale stabilisce la durata massima della contabilità stessa. Il decreto è comunicato alla competente ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione.

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilità speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno.

4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilità speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalità previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilità di cui al comma 3.

5. Le contabilità speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 18 maggio 1923, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte d'ufficio a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso un anno dall'ultima operazione e non siano, state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze del 4 novembre 1997:

«Art. 1. — Il Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione deve promuovere, mediante apposita relazione al Ministro, l'acquisizione del parere della commissione consultiva, oltre che nei casi specificamente stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, quando si versi in ipotesi di:

a) adozione di decreti ministeriali previsti da disposizioni di legge o di regolamento».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Disposizioni varie)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (Soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— L'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riportato in nota alle premesse.

— L'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riportato in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— L'art. 24, comma 10, del decreto legislativo n. 241, del 1997 è riportato in nota alle premesse.

— L'art. 19, commi 21 e 22, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è riportato in nota alle premesse.

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341, citata in premessa:

«Art. 1 *(Agevolazioni in forma automatica)*. — 1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali

viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.

3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 60 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempe nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.

4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.

5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.

6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni.

— Il decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, è riportato in nota alle premesse.

— L'art. 24 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riportato in note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, recante: «Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 1977, n. 249.

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e riportato in nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— L'art. 26 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riportato in nota alle premesse.

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, recante: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'all'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1988, n. 49, secondo supplemento ordinario:

«Art. 112 *(Procedura di applicazione delle pene pecuniarie)* — 1. La applicazione delle pene pecuniarie, comprese quelle per le infrazioni relative ad entrate di enti diversi dallo Stato, è disciplinata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4. L'importo delle pene riscosse è devoluto in ogni caso allo Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1988, n. 49, secondo supplemento ordinario:

«Art. 104 *(Ritardo od omissione di versamento in tesoreria o nelle casse degli enti creditori)*. — 1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui è stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.

2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quarto.

3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con ritardo, nonché su quelle per le quali il concessionario è tenuto all'anticipazione e non versate nei termini fissati dall'art. 72, comma 1, si applica l'interesse di mora di cui all'art. 61, comma 6.

4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si procede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'art. 56».

Note all'art. 5:

— L'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 è riportato in nota alle premesse.

— Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1910, n. 227.

Nota all'art. 6:

— L'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riportato in nota alle premesse.

98G0233

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Castiglione Stiviere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista. la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'articolo 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto mininisteriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Castiglione Stiviere, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

98A5057

DECRETO 27 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionale delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota del 7 aprile 1998, prot. n. 379/2 con la quale il P.R.A. di Reggio Calabria ha comunicato, per conoscenza, l'irregolare funzionamento nei giorni 29 aprile 1994 e 2 maggio 1994 per sospensione dell'erogazione della fornitura di energia elettrica;

Poiché con nota protocollo n. I/2/4368 del 6 maggio 1998 la Direzione centrale SS.GG. il personale e l'organizzazione ha trasmesso a questa D.R.E. per competenza nota inviatale dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria per l'emanazione del decreto del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento del P.R.A. di Reggio Calabria nei giorni 29 aprile e 2 maggio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 27 maggio 1998

Il direttore regionale: PARDI

98A5062

DECRETO 9 giugno 1998.

Determinazione dei criteri per la valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare l'art. 7, comma 5, il quale prevede che con uno o più decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, sono stabiliti i criteri per la valutazione del patrimonio gestito all'inizio e alla fine di ciascun periodo d'imposta;

Sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa che si è pronunciata favorevolmente con nota n. 144557 del 22 maggio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. I titoli, le quote, le partecipazioni, i certificati e gli altri rapporti, non negoziati nei mercati regolamentati di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 nonché di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, sono valutati al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato. Per i contratti e i rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lett. *c-quater)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per i rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, indicati all'art. 81, comma 1, lett. *c-quinquies)*, del medesimo testo unico, non negoziati nei mercati regolamentati, la valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni di mercato.

2. Qualora il valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, gli strumenti finanziari di cui al comma 1, non negoziati nei mercati regolamentati, sono valutati al maggiore tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di

cui al comma 1 e quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 4, lett. *b)* e *c)*, del citato testo unico.

3. Il superamento della percentuale di cui al comma 2 è rilevato con riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta o, se precedente, alla data di cessazione del contratto di gestione e ha effetto a partire dalla medesima data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1998

Il Ministro: VISCO

98A5097

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1998 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Kofinas Emmanuel, nato ad Atene l'8 febbraio 1944, cittadino greco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso della laurea in «ingegneria elettronica» conseguito presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» il 14 aprile 1977;

Considerato che il richiedente è un professionista nel Paese da cui proviene, come risulta dai certificati attestanti il superamento dell'esame di Stato nel giugno 1977 e l'iscrizione alla Camera di commercio tecnica in Grecia, al numero 25496, dal 1° luglio 1977;

Vista le determinazione della conferenza di servizi nella seduta del 27 giugno 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Kofinas Emmanuel, nato ad Atene l'8 febbraio 1944, cittadino greco, è riconosciuto il titolo professionale «ingegnere elettronico», di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» e l'esercizio della professione in Italia.

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A5058

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 giugno 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,50%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1997, tredicesima e quattordicesima tranche».

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitoli di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 giugno 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.042 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 10 dicembre 1997, 13 gennaio, 11 febbraio, 9 marzo, 11 maggio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997-2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997-2027, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 novembre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 giugno 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1998, non verrà corrisposta, dal momento che è pervenuta a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, entro le ore 13 del giorno 15 giugno 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 novembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 novembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 giugno 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 giugno 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 113.750.000.000 faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2027, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A5094

DECRETO 10 giugno 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, di durata quinquennale, con godimento 1° maggio 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitale di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 giugno 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.042 miliardi;

Considerato che il 20 giugno 1998 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% 20 giugno 1991-1998 emessi con decreto ministeriale del 7 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991;

Visti i propri decreti in data 23 aprile, 11 e 25 maggio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% - 1° maggio 1998-2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati BTP 12% - 20 giugno 1991-1998, nominativi;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75% - 1° maggio 1998-2003, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 aprile 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 3.686.300.000, da destinare al rinnovo dei BTP 12% di scadenza 20 giugno 1998, nominativi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 aprile 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 giugno 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 15 giugno 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 giugno 1998. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Le operazioni di rinnovo dei Buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 17 al 19 giugno 1998.

Art. 5.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 12%, di scadenza 20 giugno 1998, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 6.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 20 giugno 1998, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° maggio 1998; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse per quarantasei giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sui buoni in scadenza sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 20 giugno 1998, versati per il rinnovo.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 20 giugno 1998, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla direzione generale del Tesoro - Servizio secondo a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 20 giugno 1998, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla direzione generale del Tesoro - Servizio secondo per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 20 giugno 1998, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 giugno 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 59.375.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2003 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A5095

DECRETO 10 giugno 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,5%, di durata triennale, con godimento 15 aprile 1998, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 giugno 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.042 miliardi;

Visti i propri decreti in data 14 e 23 aprile, 11 e 25 maggio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 15 aprile 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 15 aprile 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 14 aprile 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 14 aprile 1998, ed, in par-

ticolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 giugno 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 14 aprile 1998, entro le ore 13 del giorno 15 giugno 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 14 aprile 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 14 aprile 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 giugno 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 giugno 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 45.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A5096

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 maggio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Salentina polisettoriale per i servizi sociali» a r.l., in Racale, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 26 settembre 1997 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Salentina polisettoriale per i servizi sociali» a r.l. con sede in Racale (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 e del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Salentina polisettoriale per i servizi sociali» a r.l. con sede in Racale (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Italo Aromolo in data 10 aprile 1989, repertorio n. 122585, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dottor Gigante Giancarlo nato il 5 aprile 1946, San Cesario (Lecce) e ivi residente in via Madonna delle Vigne, 9, è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5059

DECRETO 13 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa mista «T.T.M. - Teleradio Travedona Monate», in Travedona Monate, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale di mancato accertamento ispettivo, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Varese nei confronti della società cooperativa mista «T.T.M. - Teleradio Travedona Monate», con sede in Travedona Monate (Varese), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «T.T.M. - Teleradio Travedona Monate», con sede in Travedona Monate (Varese), costituita per rogito notaio dott. Bruno Volpe in data 26 ottobre 1983, repertorio n. 86461/3090, registro società n. 11873, tribunale di Varese, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Porrini Edoardo, nato a Brebbia (Varese), il 10 febbraio 1940 e residente in Varese, via Cavour n. 35, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5060

DECRETO 25 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agricola e di trasformazione dei prodotti», in Crosia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 26 novembre 1987, eseguito dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa agricola «Agricola e di trasformazione dei prodotti», con sede in Crosia (Cosenza), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Agricola e di trasformazione dei prodotti», con sede in Crosia (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Pietro Pisano in data 17 gennaio 1983, repertorio n. 21723, registro società n. 1143, tribunale di Rossano, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. Carrabetta Francesco, nato a Catanzaro il 14 dicembre 1969 e residente in Crotone, via Cutro Pal. Cores, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A5061

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 maggio 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aspro».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Roche S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione da gennaio 2002, data di scadenza dei lotti già prodotti, della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Roche S.p.a. è sospesa, a decorrere dal 1° febbraio 2002 ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

ASPRO, 50 compresse, A.I.C. n. 001363047.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 1998

Il direttore: MARTINI

98A5064

DECRETO 27 maggio 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Temetex».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Roche S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione da dicembre 1999, data di scadenza dei lotti già prodotti, della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Roche S.p.a. è sospesa, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

TEMETEX, unguento 30 g 0,1%, A.I.C. n. 023682053.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 maggio 1998

Il direttore: MARTINI

98A5063

DECRETO 28 maggio 1998.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Teslascan - Mangafodipir».

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario con i numeri:

EU/1/97/040/001 Teslascan - 0.01 mmo/ml - soluzione per infusione - 1 fl da 50 ml - intravenosa;

EU/1/97/040/002 Teslascan - 0.02 mmo/ml - soluzione per infusione - 10 fl da 50 ml - intravenosa.

Titolare A.I.C.: Nycomed Imaging AS - Nycoveien 1-2 P.O. Box 4220 Torshav, 0401 Oslo, Norway.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI. RAPPORTI INTERNAZIONALI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1998;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 maggio 1997, n. C (97) 1423 notificata alla Repubblica italiana il 26 maggio 1997 e pervenuta a questa amministrazione il 20 dicembre 1997 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano «Teslascan - Mangafodipir»;

Vista la domanda con la quale la ditta chiede la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Ritenuto di dover procedere alla classificazione ai fini della rimborsabilità della specialità medicinale Teslascan;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso in data 24 febbraio 1998;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Teslascan - debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale TESLASCAN nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

TESLASCAN - Mangafodipir:

0.01 mmol/ml - soluzione per infusione 1 fiala da 50 ml - intravenosa, A.I.C. n. 034007017/E (in base 10), 10FTZ9 (in base 32);

TESLACAN - Mangafodipir:

0.01 mmol/ml - soluzione per infusione 10 fiale da 50 ml - intravenosa, A.I.C. n. 034007029/E (in base 10), 10FTZ9 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale TESLASCAN - Mangafodipir è classificata in classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda con il Ministero della sanità è fissato come segue:

TESLASCAN - Mangafodipir:

0.01 mmol/ml - soluzione per infusione 1 fiala da 50 ml - intravenosa, A.I.C. n. 034007017/E, L. 238.000;

TESLASCAN - Mangafodipir:

0.01 mmol/ml - soluzione per infusione 10 fiale da 50 ml - intravenosa, A.I.C. n. 034007029/E, L. 2.261.000.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 maggio 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

TESLASCAN

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

TESLASCAN 0,01 mmol/ml soluzione per infusione endovenosa (soluzione limpida da giallo chiaro a scuro).

Principio Attivo	Contenuto per ml	
Mangafodipir trisodico (anidro)	equiv.	7,57 mg 0,01 mmol (10 μmol)
equiv.mangafodipir		6,91 mg

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione per infusione endovenosa.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Mezzo di contrasto impiegato nella diagnostica per immagini in risonanza magnetica (MRI) per il rilevamento di lesioni epatiche sospette di essere metastasi o carcinoma epatocellulare.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Il prodotto è da utilizzare in singola somministrazione endovenosa, non è stato studiato a dosi ripetute. Va somministrato per infusione endovenosa alla velocità di 2-3 ml/min.

Una intensificazione del contrasto prossima al massimo valore è generalmente osservata nel parenchima epatico normale dopo 15-20 minuti dall'inizio della somministrazione e si mantiene per circa 4 ore.

Ai dosaggi clinici il mezzo di contrasto non mostra alcun effetto-T_2, e le immagini pesate in T_2 prima e dopo contrasto sono risultate equivalenti. Nell'uso clinico TESLASCAN è stato studiato ad intensità di campo da 0,5 a 2,0 Tesla.

Dosaggio per gli adulti
Il dosaggio consigliato è di 0,5 ml/kg di peso corporeo (5 μmol/kg p.c.), che corrisponde per una persona di 70 kg ad una dose di 35 ml. Oltre i 100 kg di peso corporeo, 50 ml sono normalmente sufficienti a garantire un contrasto adeguato alle esigenze diagnostiche.

Dosaggio per gli anziani
La farmacocinetica nei pazienti anziani non è stata studiata. Comunque, gli studi clinici effettuati fino ad oggi non indicano che sia richiesto un adattamento della dose.

Bambini
La sicurezza e l' efficacia nei pazienti di età inferiore a 18 anni non sono state ancora determinate.

4.3 Controindicazioni

Gravidanza ed allattamento. Ipersensibilità al prodotto o ai suoi costituenti. Feocromocitoma. Importante riduzione della funzionalità epatica (Child-Pugh classe C), specialmente in caso di malattie epatobiliari ostruttive severe. Funzionalità renale gravemente ridotta.

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impegio

Raramente si possono manifestare reazioni da ipersensibilità (orticaria e altre possibili manifestazioni allergiche). Dal momento che sono state osservate reazioni anafilattiche con altri mezzi di contrasto, non si può escludere il verificarsi di tali reazioni in seguito alla somministrazione di TESLASCAN.

E necessaria una competenza nelle pratiche e tecniche di rianimazione e di trattamento dell'anafilassi e l'immediata disponibilità dei farmaci e presidi strumentali.

Particolare attenzione deve essere posta in pazienti con gravi patologie cardiovascolari ed in pazienti con lesioni alla barriera emato-encefalica e gravi cerebropatie.

La nutrizione parenterale a lungo termine con aggiunta di manganese può causare accumulo di manganese nei gangli basali , ciò deve essere tenuto in considerazione durante la somministrazione di TESLASCAN in pazienti sottoposti a tale terapia.

4.5 Interazioni con altri medicinali e interazioni di qualsiasi altro genere

Nessuno studio di interazione specifica è stata effettuato con TESLASCAN.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Impiego in gravidanza
Non esistono esperienze sull'impiego di TESLASCAN nelle donne in gravidanza. TESLASCAN non deve essere usato in caso di gravidanza (Vedere punto 4.3).
Prima di somministrare TESLASCAN alle donne in età fertile, la presenza di un'eventuale gravidanza deve essere esclusa.

Studi condotti sui ratti hanno mostrato effetti teratogeni in seguito a somministrazioni ripetute di TESLASCAN nel periodo di organogenesi più attiva. TESLASCAN causa fetossicità ed embriotossicità nei conigli. TESLASCAN non è teratogenico nei conigli. TESLASCAN non ha effetti sulla fertilità maschile o femminile nei ratti.

Impiego nell'allattamento
L'entità di escrezione di TESLASCAN nel latte umano non e conosciuta. L'allattamento deve essere sospeso prima della somministrazione e deve essere ripreso 14 giorni dopo la somministrazione di TESLASCAN.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Nessun effetto conosciuto.

4.8 Effetti indesiderati

La maggior parte delle reazioni avverse segnalate sono state transitorie e di lieve intensità. Gli effetti piu frequentemente riferiti sono: sensazione di calore e flush cutaneo, cefalea, nausea, vomito ed altri disturbi gastrointestinali (quali: dolore addominale, diarrea, flatulenza) e alterazioni del gusto. Meno frequentemente sono state osservate reazioni da ipersensibilità (reazioni cutanee, riniti, faringiti), vertigini, palpitazioni, dolore toracico, ipertensione, e disagio conseguente all'iniezione. Raramente sono stati riferiti disturbi visivi, febbre e parestesie.

Mangafodipir può causare transitori aumenti di bilirumina e transaminasi epatiche e transitorie riduzioni dello zinco nel plasma.

E' possibile un aumento della frequenza delle reazioni avverse non gravi, di intensità lieve e moderata, a carettere transitorio come la sensazione di calore ed il flush cutaneo, se TESLASCAN viene somministrato ad una velocità superiore a quella consigliata.

4.9 Sovradosaggio

Non sono state segnalate reazioni avverse clinicamente importanti nei volontari sani a dosaggi 5 volte superiori alla dose clinica (dose massima studiata).

Alte dosi di manganese possono avere effetti inotropi negativi e vasodilatatori, così come possono determinare alterazioni della conduzione e del ritmo cardiaco a causa dell'azione antagonista del calcio.

In caso di sovradosaggio il trattamento deve essere sintomatico e mirato a mantenere le funzioni vitali. Non esiste antidoto per questo mezzo di contrasto.

Mangafodipir ed i suoi metaboliti superano le membrane con soglia selettiva di 10-30 kDa e sono molto probabilmente dializzabili con membrane convenzionali.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Poprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Mezzo di contrasto paramagnetico per imaging in risonanza magnetica.
Codice ATC: V08C A05.

Mangafodipir e un chelato contenente manganese - metallo con proprietà paramagnetiche responsabile dell'effetto di intensificazione del contrasto in risonanza magnetica - ed il legante fodipir (dipiridossil difosfato). Il manganese è principalmente assorbito dal parenchima epatico normale così ci si può attendere un aumento del contrasto tra il tessuto epatico anormale e quello normale.

L'effetto di contrasto del prodotto in risonanza magnetica è dovuto alla riduzione del tempo di rilassamento longitudinale (T_1) nei tessuti bersaglio con risultante incremento dell'intensità del segnale (luminosità) del, per esempio, parenchima epatico. L'intensificazione del contrasto a

livello epatico raggiunge il massimo intorno alle 4 ore dal termine della somministrazione, e l'intensificazione di alcuni tipi di lesione, come le metastasi e gli epatocarcinomi, può essere rilevabile fino a 24 ore. Studi clinici hanno evidenziato che TESLASCAN agevola la rilevazione di lesioni epatiche in pazienti che presentano tali lesioni.

TESLASCAN è isotonico rispetto al sangue ed ai liquidi fisiologici dell'organismo.

5.2 Poprietà farmacocinetiche

Mangafodipir trisodio è metabolizzato (defosforilato) e gli ioni di manganese sono rilasciati dal mangafodipir dopo uno scambio con lo zinco plasmatico (principalmente) dopo somministrazione endovenosa. Il manganese ed il suo legante (fodipir), possedendo caratteristiche farmacocinetiche differenti, vengono eliminati per vie diverse.

L'emivita iniziale media del manganese nel plasma è di 20 minuti o meno, con una significativa captazione da parte del fegato, pancreas, rene e milza. L'emivita iniziale del legante nel plasma è di circa 50 minuti. Il volume di distribuzione del manganese è compreso tra 0,5 e 1,5 l/kg, mentre quello del fodipir, tra 0,17 e 0,45 l/kg. Dopo metabolizzazione, la quasi totalità del legante (fodipir) è escreta con le urine entro 24 ore, con una parte trascurabile eliminata con le feci. Circa il 15-20% del manganese è eliminato con le urine entro 24 ore, la maggior parte del rimanente è escreto con le feci nei 4 giorni seguenti.
Nel sangue umano intero in vitro il legame del manganese con le proteine, è circa il 27%, mentre il legame del fodipir con le proteine è trascurabile.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Non sono stati rilevati particolari rischi per gli uomini negli studi preclinici tradizionali di genotossicità, di sicurezza farmacologica e di validazione cinetica e metabolica. Gli eventi avversi relativi agli studi di tossicità a dosi riptute sono stati i seguenti:

Tossicità epatica (colangioepatite) e stata osservata nei cani a dosaggi relativamente bassi, mentre adeguati margini di sicurezza sono stati evidenziati nei ratti e nelle scimmie.

Mangafodipir è teratogeno nei ratti; determina un incremento delle anomalie scheletriche fetali quando è stato somministrato alle femmine di ratto giornalmente per via endovenosa a dosi leggermente superiori rispetto ai dosaggi clinici. E' stata osservata nei conigli embrio- e fetotossicità.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Sono inclusi i seguenti eccipienti:
Acido ascorbico, cloruro di sodio, idrossido di sodio e/o acido cloridrico (per la correzione del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

TESLASCAN presenta le seguenti caratteristiche fisicochimiche:

Osmolalità (mosmol/kg H_2O) a 37 °C	290
Viscosità (mPa ·s) a 20 °C	1,0
Viscosità (mPa ·s) a 37 °C	0,7
Densità (g/ml) a 20 °C	1,01

6.2 Incompatibilità

TESLASCAN non deve essere miscelato direttamente con altri farmaci.
Si devono usare ago cannule separate.

6.3 Periodo di validità

24 mesi se conservato lontano da fonti di luce.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

TESLASCAN deve essere conservato lontano da fonti di luce.

6.5 Natura e contenuto della confezione

Il prodotto è presentato in flaconi di vetro da 50 ml con collo stretto (Ph.Eur. Type 1, sulfurotrattato) incolore borosilicato ad alta resistenza. I contenitori sono chiusi con tappo di gomma Carbonblack da 20 mm, chiuso ermeticamente con capsule di alluminio con parte superiore in polipropilene colorato. TESLASCAN è confezionato in scatole da 1 flacone x 50 ml e da 10 flaconi x 50 ml.

6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione, e per l'eliminazione del medicinale inutilizzato o dei rifiuti derivati da tale medicinale

Come per tutti i prodotti per uso parenterale, i flaconi di TESLASCAN devono essere ispezionati visivamente prima dell'uso per verificare l'integrità del contenitore e l'assenza di materiale particolato. Le flaconi vanno utilizzati una sola volta e il mezzo di contrasto non utilizzato devono essere scartato..

Il volume richiesto per la somministrazione al paziente deve essere calcolato e somministrato in modo appropriato (infusione endovenosa). Il volume in eccesso deve essere eliminato dalla flacone prima dell'infusione.

Per garantire che il mezzo di contrasto venga iniettato in modo completo, il tubo di connessione può essere lavato con soluzione fisiologica salina (NaCl 0,9%).

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

NYCOMED IMAGING AS
Nycoveien 1-2,
P.O.Box 4220 Torshov
N-0401 OSLO, NORVEGIA

8. NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/DEL RINNOVO DELL'AUTROIZZAZIONE

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DELL'IMPORTAZIONE E DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE

Produttore responsabile dell'importazione e del rilascio dei lotti di fabbricazione nello Spazio economico europeo:
Nycomed Imaging AS
Nycoveien 1-2
P.O. Box 4220 Torshov
N-0401 OSLO Norvegia

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 23/6/94 dal Minstero della Sanità della Norvegia, Calmeyers, P.O.B. 8128 DEP. N-0032 OSLO, Norvegia.

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale soggetto a prescrizione medica non rinnovabile.

ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

A. ETICHETTATURA

ETICHETTE

Etichetta Interna

TESLASCAN 0,01 mmol/ml
mangafodipir trisodio

50 ml infusione endovenosa

Mezzo di contrasto per risonanza magnetica
Per infusione endovenosa

Flacone utilizzabile per un solo paziente.
Gettare la quantità non utilizzata.
Tenere lontano della portata dei bambini.
Prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica.

1 ml contiene:

Mangafodipir trisodio anidro (equiv. 0,01 mmol)	7,57 mg
Acido ascorbico	1,0 mg
Cloruro di sodio	7,5 mg
Idrossido di sodio o Acido cloridrico	q.n.
Acqua per preparazioni iniettabili	q.b.a 1ml

EU/1/../.../....

Speciali precauzioni per la conservazione:
Teslascan deve essere conservato in luogo protetto dalla luce.

Lotto no.........
Scadenza ....

Nycomed Imaging AS
Nycoveien 1-2
P.O. Box 4220 Torshov
N-0401 Oslo, Norvegia

Le etichette saranno proposte come etichetta-tripla così come per altri mezzi di contrasto Nycomed.
Le etichette staccabili sono ideate per essere poi attaccate alla cartella clinica del paziente ed alla siringa qualora questa venga utilizzata.
Testo presente sulle due etichette staccabili: TESLASCAN
50 ml
Lotto no.

ETICHETTE

Etichetta esterna. Confezione singola

TESLASCAN 0,01 mmol/ml
mangafodipir trisodio

1 x 50 ml infusione endovenosa

Mezzo di contrasto per risonanza magnetica
Per infusione endovenosa

Flacone utilizzabile per un solo paziente.
Gettare la quantità non utilizzata.
Tenere lontano della portata dei bambini.
Prodotto medicinale sogetto a prescrizione medica.

1 ml contiene:	
Mangafodipir trisodio	
anidro	7,57 mg
(equiv. 0,01 mmol)	
Acido ascorbico	1,0 mg
Cloruro di sodio	7,5 mg
Idrossido di sodio o	
Acido cloridrico	q.n.
Acqua per preparazioni iniettabili	q. b. a 1ml

EU/1/../.../...

Speciali precauzioni per la conservazione:
Teslascan deve essere conservato in luogo protetto dalla luce.

Lotto no........
Scadenza........

Nycomed Imaging AS
Nycoveien 1-2
P.O. Box 4220 Torshov
N-0401 Oslo, Norvegia

ETICHETTE

Etichetta esterna. Confezione multipla

TESLASCAN 0,01 mmol/ml
mangafodipir trisodio

10 x 50 ml infusione endovenosa

Mezzo di contrasto per risonanza magnetica
Per infusione endovenosa

Flacone utilizzabile per un solo paziente.
Gettare la quantità non utilizzata.
Tenere lontano della portata dei bambini.
Prodotto medicinale sogetto a prescrizione medica.

1 ml contiene:	
Mangafodipir trisodio	
anidro	7,57 mg
(equiv. 0,01 mmol)	
Acido ascorbico	1,0 mg
Cloruro di sodio	7,5 mg
Idrossido di sodio o	
Acido cloridrico	q.n.
Acqua per preparazioni iniettabili	q. b. a 1ml

EU/1/../.../...

Speciali precauzioni per la conservazione:
Teslascan deve essere conservato in luogo protetto dalla luce.

Lotto no........
Scadenza.............

Nycomed Imaging AS
Nycoveien 1-2
P.O. Box 4220 Torshov
N-0401 Oslo, Norvegia

B. FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Denominazione del medicinale

TESLASCAN
Mangafodipir trisodio

Composizione

TESLASCAN 0,01 mmol/ml soluzione per infusione (soluzione limpida da giallo chiaro a scuro) contiene:
Principio Attivo: 1ml contiene 7,57 mg Mangafodipir trisodio anidro (equivalente a 0,01 mmol per ml).
Lista degli eccipienti: Piccole quantità di acido ascorbico, cloruro di sodio, idrossido di sodio e/o acido cloridrico (per la correzione del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Forma farmaceutica

Soluzione per infusione endovenosa.

Confezioni

Il prodotto è fornito come:
1 flacone da 50 ml
10 flaconi da 50 ml

Categoria farmacoterapeutica

TESLASCAN è un mezzo di contrasto paramagnetico utilizzato in risonanza magnetica per migliorare l'informazione diagnostica.

Titolare A.I.C.

Nycomed Imaging AS
Nycoveien 1-2
P.O. Box 4220 Torshov
N-0401 OSLO, Norvegia

Prodotto confezionato e controllato da:

Nycomed Imaging AS
Nycoveien 1-2
P.O. Box 4220 Torshov
N-0401 OSLO, Norvegia

Indicazioni (condizioni in cui il prodotto viene utilizzato)

TESLASCAN viene impiegato nella diagnostica per immagini in risonanza magnetica (MR) del fegato per il rilevamento di certe lesioni epatiche.

Controindicazioni (condizioni in cui il prodotto non deve essere utilizzato)

TESLASCAN non deve essere impiegato in presenza di:

- Gravidanza.
- Ipersensibilità al prodotto o ai suoi costituenti.
- Feocromocitoma.
- Allattamento
- Gravi nefropatie
- Gravi epatopatie

Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso (condizioni in cui e necessario prestare attenzione particolare)

Raramente si possono manifestare reazioni di ipersensibilità (orticaria e altre possibili manifestazioni di tipo allergico).

Particolare attenzione dovrà essere dedicata nei seguenti casi:
- Gravi patologie cardiovascolari, in particolare insufficienza cardiaca o rischio di alterazione del ritmo cardiaco
- Alcuni tipi di lesioni craniche o encefaliche.

Interazioni con altri medicinali ed interazioni di altro genere

Nessun studio sulla interazione con altri farmaci è stata effettuato con TESLASCAN .

Uso in gravidanza ed allattamento

TESLASCAN non deve essere usato in caso di gravidanza.

L'entità di escrezione di TESLASCAN nel latte materno non è conosciuta. Quale misura precauzionale, per evitare l'esposizione del lattante al prodotto, l'allattamento deve essere sospeso prima della somministrazione di TESLASCAN e tutto il latte deve essere scartato nei 14 giorni successivi.

Effetti sulla capacita' di guidare veicoli e sull'uso di macchinari.

Nessun effetto è conosciuto. Non c'è ragione per cui Lei non possa guidare dopo l'esame diagnostico, salvo che non abbia sensazioni di vertigine o non si senta sicuro di se stesso.

Dose e modo di somministrazione

TESLASCAN è indicato per la somministrazione nei pazienti al di sopra dei 18 anni.

TESLASCAN è per uso endovenoso e dovrà essere infuso prima dell'esame di risonanza magnetica (MRI). TESLASCAN può essere infuso in una vena, normalmente del braccio, attraverso una agocannula. La somministrazione può durare fino a 15-20 minuti.

Prima dell'uso TESLASCAN si deve verificare la presenza di materiale particolato e l'integrità del contenitore. Il flacone è per uso singolo. Il medicinale non deve essere miscelato con altri farmaci. Eventuali residui vanno scartati.

Dose: la quantità somministrata dipende dal peso del paziente: la dose raccomandata per adulti ed anziani è di 0,5 ml/kg di peso corporeo.

Sovradosaggio

Non esiste antidoto per questo mezzo di contrasto. In caso di sovradosaggio il trattamento deve essere eseguito in ospedale e deve mirare al sostegno delle funzioni vitali ed alla risoluzione dei sintomi.

Alti dosaggi di manganese possono avere effetti negativi sul cuore così come sul ritmo cardiaco.

Effetti indesiderati (Effetti collaterali)

La maggior parte delle reazioni avverse segnalate sono state transitorie e di lieve intensità. Gli effetti più frequentemente riferiti sono: sensazione di calore e flush cutaneo, cefalea, nausea, vomito ed altri disturbi gastrointestinali (quali: dolore addominale, diarrea, flatulenza) e sensazione di alterazione del gusto. Meno frequentemente sono state osservate reazioni da ipersensibilità (reazioni cutanee, rinite (aumento della secrezione nasale), faringite (infiammazione alla gola)), vertigini, palpitazioni, dolore toracico ed ipertensione. Raramente sono stati riferiti disturbi visivi, febbre e parestesie (sensazioni di formicolio).

Segnali al radiologo o al Suo medico curante o al farmacista l'eventuale comparsa di altri effetti collaterali.

Data di scadenza

La data di scadenza è riportata sull'etichetta. TESLASCAN non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza.

Precauzioni per la conservazione

TESLASCAN deve essere conservato lontano da fonti di luce.

Data di preparazione del foglietto illustrativo:

Ulteriori informazioni

Per qualsiasi ulteriore informazione su questo prodotto, rivolgersi al rappresentante locale del Titolare dell'Autorizzazione all' Immissione in Commercio.

Belgique/België NYCOMED SA/NV Chaussée de Gand, 615 1080 BRUXELLES Tel: 02 464 06 55	**Luxembourg** NYCOMED SA/NV Chaussée de Gand, 615 B-1080 BRUXELLES Belgique Tel: + 32 2 464 06 55
Danmark Nycomed DAK A/S Langebjerg 1 4000 Roskilde Tel: 46 77 11 11	**Nederland** NYCOMED BV Nikkelstraat 5 4823 AE BREDA Tel: 076 548 16 00
Deutschland Nycomed Arzneimittel GmbH Fraunhoferstraße 7 85737 Ismaning b. München Tel.: 089 96281-0	**Österreich** NYCOMED Austria GmbH St. Peter Strasse 25 Postfach 122 A-4021 LINZ Tel: 0732 6919-0
ΕΛΛΑΔΑ NYCOMED HELLAS S.A. Φιλελλήνων 38 & Κόδρου 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑ Tel. : 01 68 52 345	**Portugal** NYCOMED S.A. Avda. Pio XII 99 28036 MADRID Espanha Tel: + 34 1 383 9767
España NYCOMED S.A. Avda. Pio XII 99 28036 MADRID Tel: 34 1 383 97 67	**Suomi** OY NYCOMED AB Vallikallionkatu 1 02600 Espoo/Esbo Tel: 09 5123 550
France Laboratoires NYCOMED S.A. 25 quai Panhard et Levassor - CE N° 19 75644 - PARIS Cedex 13 Tel: 01 440655 55	**Sverige** NYCOMED AB Tryffelslingan 14 181 24 LIDINGÖ Tel: 08 731 28 00
Ireland NYCOMED (U.K.) LTD. Nycomed House 2111 Coventry Road Sheldon, BIRMINGHAM B26 3EA United Kingdom Tel: + 44 1 21 7422 444	**United Kingdom** NYCOMED (U.K.) LTD. Nycomed House 2111 Coventry Road Sheldon, BIRMINGHAM B26 3EA Tel: 01 21 7422 444
Italia NYCOMED S.p.A. Piazza Sant'Eustorgio 2 20122 MILANO Tel: 02 58164.1	

98A5065

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL PRETORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1994/1996, che per l'Università di Parma prevede, tra l'altro, l'istituzione della scuola di specializzazione di neurofisiopatologia;

Rilevata quindi la necessità di accogliere la richiesta dei competenti organi accademici nel citato di sviluppo dell'Università per gli anni accademici 1994/1996, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'elenco generale delle scuole di specializzazione è inserita la scuola di specializzazione in neurofisiopatologia.

Dopa l'art. 281, con lo scorrimento della numerazione successiva, viene inserita la seguente modifica statutaria:

«Art. 282 *(Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia)*. — È istituta la scuola di specializzazione in neurofisiopatologia presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi di neurofisiopatologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurofisiopatologia (sinonimo neurofisiologia clinica).

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurofisiopatologia.

La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria con il contributo delle strutture della clinica neurologica.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola e è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area morfologico-funzionale;

b) area tecnologica e diagnostico-metodologica;

c) area farmcologico-terapeutica;

d) area clinico-applicativa.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area morfologico-funzionale:

neuroanatomia;

neurochimica;

neurofisiologia;

neurogenetica;

neuropatologia.

b) Area tecnologica e diagnostico-metodologica:

fisica ed elettronica biomedica;

informatica biomedica;

tecniche di registrazione e analisi dei segnali biofisici;

tecniche di analisi automatica dei segnali elettrofisiologici;

tecniche di monitoraggio elettrofisiologico;

tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso;

neuroradiologia e neuroimmagini;

biometria e statistica biomedica;

elettroencefalografia e tecniche correlate;

elettromiografia e tecniche correlate;

eplorazione funzionale degli stati di coscienza;

neuropsicologia.

c) Area farmacologico-terapeutica:

neuropsicofarmacologia;

neuroriabilitazione;

farmacologia clinica.

d) Area clinico-applicativa:

clinica neurologica;

clinica psichiatrica;

clinica neurochirurgica e neurotraumatologica;

neuropsichiatria infantile;

neuropsichiatria geriatrica;

neurofisiopatologia;

fisiopatologia del sistema nervoso vegetativo;

medicina legale;

medicina del lavoro;

neuropsichiatria d'urgenza;

neuroftalmologia;

otoneurologia;

patolgogia speciale neurologica;

psicologia medica.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area morfologico-funzionale (ore 130):
neuroanatomia I .... ore 30
neurochimica .... » 30
neurofisiologia I .... » 50
neurogenetica .... » 20

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 180):
biometria e statistica medica .... » 30
fisica ed elettronica biomedica I .... » 60
informatica biomedica I .... » 60
tecniche di registrazione e analisi di segnali biofisici I .... » 30

Area farmacologico-terapeutica (ore 90):
neuropsicofarmacologia .... ore 30
neuroriabilitazione .... » 30
farmacologia clinica .... » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area morfologico-funzionale (ore 130):
neuroanatomia II .... » 30
neurofisiologia II .... » 50
neuropatologia .... » 50

Area teconologica e diagnostico-metodologica (ore 180):
fisica ed elettronica biomedica II .... » 40
informatica biomedica II .... » 30
neuropsicologia .... » 30
neuroradiologia e neuroimmagini ...... » 50
tecniche di registrazione e analisi dei segnali biofisici II .... » 30

Area clinico-applicativa (ore 90):
patologia speciale neurologica .... » 30
psicologia medica .... » 30
medicina del lavoro .... » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 160):
elettroencefalografia e tecniche correlate I .... » 80
elettromiografia e tecniche correlate I ... » 80

Area clinico-applicativa (ore 240):
clinica neurologica .... » 40
clinica psichiatrica .... » 20
clinica neurochirurgica e neurotraumatologica .... » 30
neurofisiopatologia I .... » 80
neuropsichiatria geriatrica .... » 20
neuropsichiatria infantile .... » 20
neuroftalmologia .... » 15
otoneurologia .... » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Area tecnologica e diagnostico-metodologica (ore 160):
elettroencefalografia e tecniche correlate II .... » 80
esplorazione funzionale degli stati di coscienza .... » 25

tecniche di analisi automatica dei segnali elettrofisiologici .... ore 25
tecniche di monitoraggio elettrofisiologico .... » 25
tecniche di monitoraggio elettrofisiologico .... » 25
tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso .... » 25

Area clinico-applicativa (ore 140):
fisiopatologia del sistema nervoso vegetativo .... » 20
neurofisiopatologia II .... » 80
medicina legale .... » 20
neuropsichiatria d'urgenza .... » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

neurochimica;
neurofarmacologia;
neurofisiopatologia (neurofisiologia clinica);
neuropsicologia;
neuroradiologia;
neuroriabilitazione;
rianimazione e terapia intensiva;
reparti di degenza ed ambulatori di neurologia, neurochirurgia psichiatrica, neuropsichiatria infantile e specialità affini.

La frequenza nella varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specilizzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

(Norme transitorie). — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 19 maggio 1998

Il rettore
OCCHIOCUPO

Il direttore amministrativo
CASTELLI

98A5066

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 9 giugno 1998, n. 900245.

Integrazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'ABI
All'ASSILEA
All'ASSIREME
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare 20 novembre 1997, n. 234363, pubblicata nel supplemento ordinario n. 247 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 15 dicembre 1997 ed in particolare all'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria ivi riportato nell'allegato n. 10, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo quanto segue:

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con l'Europrogetti & Finanza S.p.a. è integrato con la società Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Ufficio leasing - Siena;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. è integrato con la società Hypo Alpe Adria Bank Italia S.p.a. - Udine;

l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito dell'Umbria S.p.a. è integrato con le società Fiscambi Locazioni Finanziarie S.p.a. - Milano e Mercantile Leasing S.p.a. - Firenze.

Il direttore generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

98A5067

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Regolamento (CE) del Consiglio n. 1138/98 del 28 maggio 1998. Modifica allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni Paesi terzi. (Comunicato del 9 giugno 1998).

Si informa che con regolamento (CE) del Consiglio n. 1138/98 del 28 maggio 1998, pubblicato sulla GUCE n. L 159 del 3 giugno 1998, è stato modificato il regime di importazione di taluni prodotti non tessili originari della Repubblica popolare cinese soggetti a contingente e a vigilanza.

Il regolamento n. 1138/98 sostituisce con gli allegati I e II gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio e successive modifiche.

In particolare, con la nuova normativa è stato eliminato il contingente applicabile ai giocattoli rientranti nelle voci doganali 9503 41, 9503 49 e 9503 90 che vengono sottoposti al regime di vigilanza a priori.

Poiché il regolamento (CE) n. 1138/98 è applicabile dal 1° gennaio 1998, gli operatori che hanno ottenuto una licenza di importazione per il corrente anno in base al regolamento (CE) n. 1393/97, relativa ad una delle predette voci doganali, possono utilizzarla indifferentemente per ciascuno degli stessi codici.

Il documento di vigilanza dovrà essere richiesto a questa Direzione generale per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione VII, con domande distinte per ciascuno dei codici doganali. Il richiedente dovrà indicare nell'istanza il valore in ECU ed il quantitativo in kg.

Si sottolinea, data la finalità di controllo dell'andamento delle importazioni che il regime di vigilanza a priori si propone, la necessità che le domande siano limitate a quantitativi realmente da importare sulla base di contratti già in essere e non di mere stime di previsione.

Il regolamento (CE) n. 1138/98 prevede inoltre un aumento del 5% del livello dei contingenti applicabile ai prodotti rientranti nelle voci doganali 6911 10 (oggetti per il servizio da tavola o da cucina di porcellana) e 6912 00 (oggetti per il servizio da tavola o da cucina in ceramica) per le licenze di importazione relative all'anno 1998.

I titolari di licenze rilasciate per il corrente anno, potranno richiedere l'aumento di cui sopra del quantitativo autorizzato, mediante presentazione del titolo di importazione in loro possesso alla Autorità che lo ha emesso, che provvederà, senza alcun onere, alla relativa rettifica.

ALLEGATO I

Allegato II

ELENCO DEI CONTINGENTI PER ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA CINA

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Contingenti (base annua)
Calzature	ex 6402 99 (1)	39.151.481 paia
	6403 51 6403 59	2.795.000 paia
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	12.120.000 paia
	ex 6404 11 (2)	18.228.780 paia
	6404 19 10	31.897.716 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina di porcellana	6911 10	48.090 t
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina di ceramica, esclusa la porcellana	6912 00	36.383 t

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non ad iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superire a 9 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Allegato III

ELENCO DEI PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE SOTTOPOSTI A VIGILANZA COMUNITARIA

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC
Cloruro di ammonio	2827 10
Altri polialcoli	2905 49 90
Acido citrico	2918 14
Tetracicline e loro derivati	ex 2941 30
Cloramfenicolo	ex 2941 40
Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti	3204 13
Coloranti al tino e preparazioni a base di tali coloranti	3204 15
Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione, o grandinifughi e simili, petardi e altri articoli pirotecnici	3604
Alcoli polivinilici	3905 30
Guanti	4203 29 91 4203 29 99
Calzature	6402 19 ex 6402 99 (1) 6403 19 ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1) ex 6404 11 (2)
Oggetti d'ornamento di porcellana	6913 10
Vetro	ex 7013 (3)
Biciclette	8712 00
Giocattoli	9503 30 9503 41 9503 49
Puzzle	9503 60
Giocattoli	9503 90
Carte da gioco	9504 40
Articoli dei codici SA/NC	9603 29 9603 30 9603 40 9603 90

(1) Calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) a) Calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non ad iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili.

b) Calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif ugale o superiore a 9 ecu al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(3) Esclusi i quadri a giorno, composti di una lastra di vetro lavorata meccanicamente, ad angoli molati, smussati, di un foglio di carta stampata e di un pannello di fibre come supporto dell'immagine, tenuti insieme da graffe di metallo comune.»

98A5088

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Approvazione del nuovo statuto del Centro per la commercializzazione dei fiori dell'Italia centrale, in Pescia

Con decreto ministeriale 11 maggio 1998 è stato approvato il nuovo statuto sociale del Centro per la commercializzazione dei fiori dell'Italia centrale, con sede in Pescia (Pistoia), composto da venti articoli.

98A5089

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana tiro a segno

Con decreto ministeriale 14 aprile 1998 è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione italiana di tiro a segno composto di quarnatatre articoli.

98A5090

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naaxia»

Decreto NCR n. 146 del 24 aprile 1998

Specialità medicinale: NAAXIA nelle forme e confezione: «Sine» collirio flacone da 5 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Ciba Vision S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via E. Mattei n. 17, cod. fisc. 01637810126.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Laboratoires Thissen S.A., nello stabilimento sito in Braine l'Alleud (Belgio) Rue de la Papyrée 2-6.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone collirio 5 ml;

A.I.C. n. 027032046 (in base 10), 0TSYHG (in base 32);

classe «C»;

Composizione: 100 ml di collirio contengono:

principio attivo: acido N-acetilaspartil-glutammico (sale di sodio) 4,9 g;

eccipienti: benzalconio cloruro, acqua purificata q.b. a 100 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento di lievi manifestazioni di congiuntivite e cheratocongiuntivite di natura allergica, acute e croniche, congiuntiviti primaverili.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4864

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Jumex»

Estratto decreto NCR n. 165 dell'11 maggio 1998

Specialità medicinale: JUMEX nella forma e confezione: «10» 25 compresse 10 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A, Parma, codice fiscale 01513360345.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via San Leonardo, 96, Parma.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10» 25 compresse 10 mg;

A.I.C. n. 025462021 (in base 10), 0S9185 (in base 32);

classe «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: selegilina cloridrato (1-deprenil) mg 10;

eccipienti: lattosio, amido, polivinilpirrolidone, talco, magnesio stearato, acido citrico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: morbo di Parkinson e parkinsonismi sintomatici.

Nelle fasi iniziali della malattia (parkinsonismo al primo stadio) Jumex «10» somministrato in monoterapia è clinicamente efficace nel migliorare l'invalidità dei pazienti e nel rallentare la progressione della malattia, ritardando significativamente la necessità di iniziare la terapia con levodopa.

Jumex «10» può anche essere somministrato in associazione a levodopa isolatamente od in combinazione con inibitori delle decarbossilasi.

Il trattamento con Jumex «10» in associazione a levodopa è particolarmente indicato nei pazienti che durante la terapia con dosaggi elevati di levodopa presentino fenomeni di «on-off», discinesie e acinesia.

Jumex «10» consente di ridurre in media del 30% le dosi di levodopa necessarie al controllo della sintomatologia: concorre così a ritardare l'eventuale insorgenza della sindrome da trattamento protratto con questo farmaco (long-term levodopa syndrome).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4860

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gelplex»

Estratto decreto NCR n. 168 del 11 maggio 1998

Specialità medicinale: GELPLEX nella forma e confezione: soluzione per infusione endovenosa in sacca PVC da 500 ml.

Titolare A.I.C.: S.I.F.Ra. Società italiana farmaceutici Ravizza S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre, 41-43, codice fiscale 00227080231.

Produttore: la produzione e il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre, 41-43;

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione per infusione endovenosa in sacca PVC da 500 ml;

A.I.C. n. 026253029 (in base 10), 0T15R5 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», prezzo L. 12.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: lisato di gelatina g 5;

eccipienti: sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro, magnesio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: come plasma-expander (sostituto del plasma) nel trattamento dello shock ipovolemico a seguito di interventi od incidenti. Trattamento degli stati caratterizzati da perdite di plasma, come ad esempio in caso di ustioni; situazioni di disidratazione a seguito di diarrea imponente.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4886

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintopen»

Estratto decreto NCR n. 176 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: SINTOPEN nella forma e confezione: 12 compresse 1 g, flacone 100 ml granuli per sospensione orale al 5% (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Magis farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali, 34-36-38/A, codice fiscale 00312600174.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Mitim S.r.l., nello stabilimento sito in via Cacciamali, 34-38, Brescia.

Composizione:

una compressa contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata g 1,15 (pari ad amoxicillina g 1);

eccipienti: cellulosa microgranulare, talco, silice colloidale, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

66,056 g di granuli per sospensione orale al 5% contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata g 5,733 (pari ad amoxicillina g 5);

eccipienti: citrato sodico, aroma albicocca, aroma caramella, aroma menta, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse 1 g;

A.I.C. n. 023053123 (in base 10), 0PZJU3 (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 12.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

flacone 100 ml granuli per sospensione orale al 5%;

A.I.C. n. 023053135 (in base 10), 0PZJUH (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 5.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili all'amoxicillina a carico di differenti organi e apparati. Infezioni delle vie respiratorie; infezioni otorinolaringoiatriche e stomatologiche. Infezioni dell'apparato urogenitale; infezioni enteriche delle vie biliari; infezioni della cute e dei tessuti molli; infezioni di interesse chirurgico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4887

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «MS Contin»

Estratto decreto A.I.C/U.A.C. n. 221 del 21 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MS CONTIN (morfina solfato) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

MS CONTIN: granuli a cessione controllata per sospensione orale da 20, 30, 60, 100 e 200 mg.

Titolare A.I.C.: Asta medica S.p.a., via Zanella, 3/5 - Milano.

Produttore: la produzione il controllo e il confezionamento delle specialità vengono effettuati nello stabilimento della Bard Pharmaceuticals Ltd Cambridge (Inghilterra).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

MS CONTIN: granuli cessione controllata da 20 mg;

A.I.C. n. 025624065/M (in base 10), 0SFZJ1 (in base 32);

classe «C»;

MS CONTIN: granuli cessione controllata da 30 mg;

A.I.C. n. 025624077/M (in base 10), 0SFZJF (in base 32);

classe «C»;

MS CONTIN: granuli cessione controllata da 60 mg;

A.I.C. n. 025624089/M (in base 10), 0SFZJT (in base 32);

classe «C»;

MS CONTIN: granuli cessione controllata da 100 mg;

A.I.C. n. 025624091/M (in base 10), 0SFZJV (in base 32);

classe «C»;

MS CONTIN: granuli cessione controllata da 200 mg;

A.I.C. n. 025624103/M (in base 10), 0SFZK7 (in base 32);

classe «C».

Composizione:

«MS Contin» 20 mg - 1 bustina contiene: principio attivo: morfina solfato 20 mg;

«MS Contin» 30 mg - 1 bustina contiene: principio attivo: morfina solfato 30 mg;

«MS Contin» 60 mg - 1 bustina contiene: principio attivo: morfina solfato 60 mg;

«MS Contin» 100 mg - 1 bustina contiene: principio attivo: morfina solfato 100 mg;

«MS Contin» 200 mg - 1 bustina contiene: principio attivo: morfina solfato 200 mg,

eccipienti: resina a scambio cationico 50W 8, xilitolo, gomma xantano, aroma di lampone, colorante E124.

Indicazioni terapeutiche: remissione prolungata dei dolori gravi e ribelli.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica speciale. Soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella I.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5071

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ventolin»

Estratto decreto A.I.C/U.A.C. n. 222 del 21 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VENTOLIN (salbutamolo), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

VENTOLIN: sospensione pressurizzata per inalazione.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2 - Verona.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Norton (Waterford) Ltd - Ida Industrial Estate Waterford (Irlanda).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio1996:

VENTOLIN «EASY» sospensione pressurizzata per inalazione 200 erogazioni da 100 µg;

A.I.C. n. 022984153/M (in base 10), 0PXFGT (in base 32);

classe «C».

Composizione: 1 inalatore contiene:

principio attivo: salbutamolo 20 mg;

eccipienti: acido oleico, diclodifluorometano, triclorofluorometano.

Indicazioni terapeutiche: «Ventolin» «Easy» e particolarmente indicato per il trattamento e la prevenzione dei sintomi dell'asma. Deve essere impiegato per il trattamento dei sintomi quando si presentano e per prevenirli in quelle circostanze, note al paziente, che inducano un attacco asmatico (ad es. prima di uno sforzo o di un'esposizione ad allergeni altrimenti non evitabile).

«Ventolin» «Easy» nell'ostruzione reversibile delle vie aeree, determina una broncodilatazione di breve durata (da 4 a 6 ore) caratterizzata da una rapida insorgenza d'azione (entro 5 minuti).

«Ventolin» «Easy» e particolarmente efficace come trattamento sintomatico nell'asma lieve, moderato o grave, purché il ricorrere al suo impiego non ritardi l'introduzione e l'uso di una regolare terapia corticosteroidea inalatoria.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5072

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Davedax»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 223 del 21 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DAVEDAX (reboxetina metansulfonato), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

DAVEDAX compresse.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba OTC S.p.a., via R. Koch 1,2 - Milano.

Produttore: la produzione il controllo e il confezionamento della specialità vengono effettuati nello stabilimento della Pharmacia & Upjohn S.p.a., Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

DAVEDAX - 20 compresse da 2 mg;

A.I.C. n. 033203011 (in base 10), 0ZP8U3 (in base 32);

classe «C»;

DAVEDAX - 60 compresse da 2 mg;

A.I.C. n. 033203023 (in base 10), 0ZP8UH (in base 32);

classe «C»;

DAVEDAX - 20 compresse da 4 mg;

A.I.C. n. 033203035 (in base 10), 0ZP8UV (in base 32);

DAVEDAX - 60 compresse da 4 mg;

A.I.C. n. 033203047 (in base 10), 0ZP8U7 (in base 32);

classe «C».

Composizione:

«Davedax» 2 mg:

1 compressa contiene: principio attivo: reboxetina metansulfonato 2,612 mg (equivalenti a reboxetina 2 mg);

«Davedax» 4 mg:

1 compressa contiene: principio attivo: reboxetina metansulfonato 5,224 mg (equivalenti a reboxetina 4 mg),

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato diidrato, crospovidone, biossido di silicio, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: la reboxetina è indicata nel trattamento acuto della depressione/depressione maggiore e per il mantenimento del miglioramento clinico nei pazienti che inizialmente hanno risposto positivamente al trattamento.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5070

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daskil»

Estratto decreto A.I.C/U.A.C. n. 224 del 22 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DASKIL (terbinafina cloridrato), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

DASKIL - soluzione dermatologica all'1%;

DASKIL - spray dermatologico soluzione all'1%.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., via Arconati, 1 - 20135 Milano.

Produttore: la produzione e il confezionamento della specialità vengono effettuate presso lo stabilimento della Novartis Pharma AG, Basilea Lichtstrasse 5 CH - 4002 Basilea, il controllo nello stabilimento della Novartis Pharma Wehr Oflinger Strasse 44 - 79664 Wehr/Baden (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

DASKIL - soluzione dermatologica all'1%, flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 028629057 (in base 10), 0V9Q21 (in base 32);

classe «C»;

DASKIL - spray dermatologico all'1%, flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 028629069 (in base 10), 0V9Q2F (in base 32);

classe «C».

Composizione: 1 g di soluzione contiene:

principio attivo: terbinafina cloridrato 10 mg;

eccipienti: acqua depurata, etanolo (23,5% p/p) glicol propilenico, cetomacrogol 1000.

Indicazioni terapeutiche: infezioni micotiche della cute causate da dermatofiti. Pityriasis (tinea) versicolor.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5073

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Transipeg»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 225 del 26 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TRANSIPEG (macrogol), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

TRANSIPEG: polvere per soluzione orale.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

TRANSIPEG - 30 bustine 2950 mg;

A.I.C. n. 033098029/M (in base 10), 0ZL29F (in base 32);

classe «C».

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso gli stabilimenti della G.M.G., Usine du Pharle, Zone Industrielle, Montereau, (Francia); Laboratoires Opodex Industrie, 34-46 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, Villeneuve La Garenne (Francia); Laboratoire M. Richard, Quartier de la trompette, Sauzet (Francia), il rilascio dei lotti avviene nello stabilimento della Villefranche sur Saone (Francia) dei Laboratoires Roche Nicholas SA.

Composizione: 1 bustina contiene:

principio attivo: macrogol 3350 2,95 g;

eccipienti: sodio cloruro, sodio solfato anidro, potassio cloruro, sodio bicarbonato, aspartame, aroma mela sintetico.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della stipsi negli adulti.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: senza prescrizione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5068

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becotide»

Estratto decreto A.I.C/U.A.C. n. 226 del 28 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BECOTIDE (beclometasone dipropionato), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

BECOTIDE - sospensione pressurizzata per inalazione.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2 - Verona.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento vengono effettuate presso lo stabilimento della Norton (Waterford) Ltd - Ida Industrial Estate Waterford (Irlanda).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«BECOTIDE» «Easy» - sospensione pressurizzata per inalazione 10 mg;

A.I.C. n. 023378084/M (in base 10), 0Q9G54 (in base 32); classe «C»;

«BECOTIDE» «Easy forte» - sospensione pressurizzata per inalazione 50 mg;

A.I.C. n. 023378096/M (in base 10), 0Q9G5J (in base 32); classe «C».

Composizione: 1 inalatore contiene:

principio attivo: beclometasone dipropionato 10 mg;

principio attivo: beclometasone dipropionato 50 mg;

eccipienti: acido oleico, diclorodifluorometano, triclorofluorometano.

Indicazioni terapeutiche: il beclometasone dipropionato, somministrato pervia inalatoria, consente un trattamento preventivo dell'asma.

Esercita una efficace azione antinfiammatoria a livello dei polmoni, senza causare gli effetti indesiderati tipici del trattamento con corticosteroidi sistemici.

Il «Becotide» «Easy» è indicato per il trattamento di fondo dell'asma lieve, moderata e grave in adulti e bambini:

asma lieve: pazienti che richiedono un trattamento sintomatico, con un broncodilatatore su base regolare.

asma di media gravità: pazienti con asma non controllata od ingravescente nonostante la terapia di fondo in atto o in tattamento con soli farmaci broncodilatatori.

asma grave: pazienti affetti da asma cronica grave e quelli che sono dipendenti da corti-costeroidi sistemici per ottenere un controllo adeguato dei sintomi: il passaggio in molti di questi pazienti alla terapia con beclometasone dipropionato per via inalatoria a dosi elevate puo permettere di ridurre significativamente o di eliminare la necessità del trattamento con corticosteroidi orali.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modifficati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5074

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Siccafluid»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 227 del 29 maggio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SICCAFLUID (carbomero 974), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

SICCAFLUID - gel oftalmico.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Thea, Rue Louis Bleriot, B.P. 72, St. Jean 63100 Clermont Ferrand (Francia).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento vengono effettuate presso lo stabilimento Ursapharm Arzneimittel GmbH Industriestrasse 6601 Saarbrucken-Bubingen (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

SICCAFLUID: flacone di gel oftalmico 0,25% 10 g;

A.I.C. n. 033816012/M (in base 10), 107ZGD (in base 32); classe «C».

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: carbomero 974 (Carbopol 974 P) 0,250 g;

eccipienti: benzalconio cloruro, sorbitolo, lisina monoidrato, sodio acetato, alcol polivinilico, acqua depurata sterile.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della sindrome dell'occhio secco.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: senza prescrizione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5069

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Retrovir»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 94 del 21 maggio 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale RETROVIR nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

RETROVIR capsule:

100 capsule da 100 mg - A.I.C. n. 026697019;

60 capsule da 250 mg - A.I.C. n. 026697110.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd., Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford - Middlesex (Regno Unito), è modificata come segue:

estensione del periodo di validità da 36 a 60 mesi.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nelle parti concernenti la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5075

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fexohf-1-96»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 95 del 21 maggio 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FEXOHF-1-96 di cui ai decreti A.I.C./U.A.C. n. 121 del 22 maggio 1997, n. 178 del 13 ottobre 1997 e n. 179 del 13 ottobre 1997 è modificata come segue:

Nuovo titolare dell'A.I.C.: Hoechst Pharma S.p.a., viale Gran Sasso, 18, 20121 Milano.

Nuova denominazione della specialità: KALICET nelle confezioni:

60 capsule da 40 mg - A.I.C. n. 033304015;

60 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 033304027;

20 compresse film rivestite da 120 mg - A.I.C. n. 033304041;

20 compresse film rivestite da 180 mg - A.I.C. n. 033304039.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati solo nelle parti riportanti la suddetta modifica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5081

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anzemet»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 96 del 21 maggio 1998

È autorizzato il trasferimento di titolarità della specialità medicinale ANZEMET nelle seguenti confezioni:

ANZEMET: i.v. 10 fiale 12,5 mg - A.I.C. n. 033108010/M;

ANZEMET: i.v. 1 fiala 100 mg - A.I.C. n. 033108022/M;

ANZEMET: 3 compresse film rivestite 50 mg - A.I.C. n. 033108034/M

ANZEMET: 3 compresse film rivestite da 200 mg - A.I.C. n. 033108046/M,

dalla società Gruppo Lepetit alla società Hoechst Marion Roussel S.p.a.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati nelle parti riportanti solo la suddetta modifica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5076

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genotropin»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 97 del 22 maggio 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale GENOTROPIN nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

GENOTROPIN Kabiquick: polvere liofilizzata e solvente per soluzione iniettabile;

GENOTROPIN Kabiquick: 10 siringhe monodose 3 UI - A.I.C. n. 026844074;

GENOTROPIN Kabiquick: 10 siringhe monodose 4 UI - A.I.C. n. 026844086.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB (Svezia), Lindhagensgatan 133, S11287 Stoccolma (Svezia),

e modificata come segue:

GENOTROPIN Kabiquick: 8 siringhe monodose 3 UI - A.I.C. n. 026844074;

GENOTROPIN Kabiquick: 6 siringhe monodose 4 UI - A.I.C. n. 026844086.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nelle parti concernente l'indicazione delle unità posologiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5077

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humulin»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 98 del 22 maggio 1998

È autorizzato il cambio di denominazione della specialità medicinale HUMULIN da «Humulin Pen» nelle confezioni di seguito indicate:

HUMULIN R PEN, 5 tubofiale 1,5 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 025707276;

HUMULIN I PEN, 5 tubofiale 1,5 ml, 100 UI/100 - A.I.C. n. 025707288;

HUMULIN 10/90 PEN, 5 tubofiale 1,5 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 025707290;

HUMULIN 20/80 PEN, 5 tubofiale 1,5 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 025707302;

HUMULIN 30/70 PEN, 5 tubofiale 1,5 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 025707314;

HUMULIN 40/60 PEN, 5 tubofiale 1,5 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 025707326,

a «Humulin Cartucce» nelle confezioni di seguito indicate:

HUMULIN R CARTUCCE, cartucce 1,5 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 025707276;

HUMULIN I CARTUCCE, 5 cartucce 1,5 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 025707288;

HUMULIN 10/90 CARTUCCE, 5 cartucce 1,5 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 025707290;

HUMULIN 20/80 CARTUCCE, 5 cartucce 1,5 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 025707302;

HUMULIN 30/70 CARTUCCE, 5 cartucce 1,5 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 025707314;

HUMULIN 40/60 CARTUCCE, 5 cartucce 1,5 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 025707326;

HUMULIN 40/60 CARTUCCE, 5 cartucce 3 ml, 100 UI/ml - A.I.C. n. 025707403.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., Sesto Fiorentino (Firenze).

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte riguardante la nuova denominazione.

La ditta è autorizzata a mantenere in commercio le confezioni contenenti gli stampati precedentemente autorizzati sino ad esaurimento scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5078

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clinimix»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 99 del 28 maggio 1998

È autorizzato il trasferimento di titolarità della specialità medicinale CLINIMIX nelle seguenti confezioni:

CLINIMIX N9G15E - A.I.C. n. 032167013;

CLINIMIX N9G20E - A.I.C. n. 032167025;

CLINIMIX N12G20 - A.I.C. n. 032167037;

CLINIMIX N12G20E - A.I.C. n. 032167049;

CLINIMIX N14G30 - A.I.C. n. 032167052;

CLINIMIX N14G30E - A.I.C. n. 032167064;

CLINIMIX N17G35 - A.I.C. n. 032167076;

CLINIMIX N17G35E - A.I.C. n. 032167088,

dalla società Clintec Technologies alla Clintec Parenteral Avenue L. Pasteur 6 B.P. 56 - 78311 Mauperas Cedex (Francia).

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati nelle parti concernenti solo la suddetta modifica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5079

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xenetix»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 101 del 2 giugno 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale XENETIX nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

XENETIX: soluzione iniettabile.

XENETIX 250: 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 032830010;

XENETIX 250: 1 flacone da 50 ml + siringa e microperfusore - A.I.C. n. 032830059;

XENETIX 250: 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 032830022;

XENETIX 250: 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032830034;

XENETIX 250: 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 032830046;

XENETIX 300: 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 032830073;

XENETIX 300: 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 032830085;

XENETIX 300: 1 flacone da 50 ml + siringa e microperfusore - A.I.C. n. 032830135;

XENETIX 300: 1 flacone da 60 ml - A.I.C. n. 032830097;

XENETIX 300: 1 flacone da 60 ml + siringa e microperfusore - A.I.C. n. 032830147;

XENETIX 300: 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 032830109;

XENETIX 300: 1 flacone da 150 ml - A.I.C. n. 0328300111;

XENETIX 300: 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032830123;

XENETIX 300: 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 032830061;

XENETIX 350: 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 032830150;

XENETIX 350: 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 032830162;

XENETIX 350: 1 flacone da 50 ml + siringa e microperfusore - A.I.C. n. 032830224;

XENETIX 350: 1 flacone da 60 ml - A.I.C. n. 032830174;

XENETIX 350: 1 flacone da 60 ml + siringa e microperfusore - A.I.C. n. 032830236;

XENETIX 350: 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 032830186;

XENETIX 350: 1 flacone da 150 ml - A.I.C. n. 032830198;

XENETIX 350: 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032830200;

XENETIX 350: 1 flacone da 500 ml - A.I.C. n. 032830212.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Guerbet, 16-24 Rue Jean Chaptal, 93600 Aulnay Sous Bois (Francia),

è modificata come segue:

estensione del periodo di validità da 24 a 36 mesi.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5080

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Blopress»

Estratto decreto di variazione A.I.C./U.A.C. n. 102 del 2 giugno 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale BLOPRESS nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

Compresse:

BLOPRESS: 7 compresse da 8 mg in blister - A.I.C. n. 033451131/M;

BLOPRESS: 14 compresse da 8 mg in blister - A.I.C. n. 033451143/M;

BLOPRESS: 20 compresse da 8 mg in blister - A.I.C. n. 033451156/M;

BLOPRESS: 28 compresse da 8 mg in blister - A.I.C. n. 033451168/M;

BLOPRESS: 50 compresse da 8 mg in blister - A.I.C. n. 033451170/M;

BLOPRESS: 56 compresse da 8 mg in blister - A.I.C. n. 033451182/M;

BLOPRESS: 98 compresse da 8 mg in blister - A.I.C. n. 033451194/M;

BLOPRESS: 98X1 compresse da 8 mg in blister - A.I.C. n. 033451206/M;

BLOPRESS: 100 compresse da 8 mg in blister - A.I.C. n. 033451218/M;

BLOPRESS: 300 compresse da 8 mg in blister - A.I.C. n. 033451220/M.

Titolare A.I.C.: Takeda S.p.a., via Giovannino 7, Catania,

è modificata come segue:

Composizione: il colorante E110 è sostituito con il colorante E172.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5082

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Optalidon»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M. 242/D 192 del 2 giugno 1998

NEO OPTALIDON: 2 confetti, A.I.C. n. 025319 031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il 180° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

98A5085

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alucol»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M. 242/D 193 del 2 giugno 1998

ALUCOL: 50 compresse 500 mg, A.I.C. n. 009117 019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il 180° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

98A5086

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pursennid fibra»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M. 242/D 194 del 2 giugno 1998

PURSENNID FIBRA: 36 compresse masticabili 625 mg, A.I.C. n. 028787 012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il 180° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

98A5084

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitossil»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M. 242/D 196 del 2 giugno 1998

NITOSSIL: sciroppo 200 ml, A.I.C. n. 025073 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il 180° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

98A5083

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 giugno 1998

Dollaro USA	1788,34
ECU	1946,07
Marco tedesco	985,04
Franco francese	293,76
Lira sterlina	2921,25
Fiorino olandese	873,90
Franco belga	47,753
Peseta spagnola	11,609
Corona danese	258,65
Lira irlandese	2482,75
Dracma greca	5,767
Escudo portoghese	9,622
Dollaro canadese	1216,56
Yen giapponese	12,221
Franco svizzero	1185,90
Scellino austriaco	140,00
Corona norvegese	231,83
Corona svedese	220,78
Marco finlandese	324,12
Dollaro australiano	1048,32

98A5162

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo del Medio Potentino - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pignola, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 4 maggio 1998, tenuta dal comitato di sorveglianza della «Banca di credito cooperativo del Medio Potentino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale nel comune di Pignola (Potenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 aprile 1998, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, l'avv. Giovanni Blasi è stato nominato presidente del comitato stesso.

98A5087

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1998, n. 172, concernente: «Regolamento recante norme per l'aggiunta di farine di cereali maltati, di estratti di malto e degli enzimi amilolitici alfa-amilasi e beta-amilasi alle farine di grano tenero». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 18, seconda colonna, all'art. 1, comma 2, dove è scritto: «... può essere effettuata anche *alle* imprese molitorie.», leggasi: «... può essere effettuata anche *dalle* imprese molitorie.»; inoltre, a pag. 19, prima colonna, art. 3, comma 1, dove è scritto: «1. Le *firme* alle quali sono stati aggiunti gli ingredienti ...», leggasi: «1. Le *farine* alle quali sono stati aggiunti gli ingredienti ...».

98A5091

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 dicembre 1997 concernente: «Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1997-1999 e rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1994-1996, in relazione alle azioni indirette dell'obiettivo 5a, nelle regioni fuori obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 225/97)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1998).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 40, prima colonna, all'undicesimo comma delle premesse, dove è scritto: «Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (96) 4053/2 *dell'8* dicembre 1996, ...», leggasi: «Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (96) 4053/2 *del 18* dicembre 1996, ...».

98A5092

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 3 8 0 9 8 *

L. 1.500